



2017

Relazione attività formative

ai sensi dell'art. 10 comma 7

Regolamento per la formazione
professionale continua dei Chimici
BUMG 15/08/2014



**Ordine dei Chimici di
Lazio, Umbria Abruzzo,
Molise**

1 SOMMARIO

2	Premessa.....	3
3	Attività condotta in merito alla formazione continua	4
	3.1. Relazioni attività dell'anno 2016	4
	3.2. Studi Personali	5
4	Esoneri	7
5	Adempimento dell'Obbligo Formativo: i crediti deontologici	9
6	Criticità riscontrate	10

2 PREMESSA

Il presente documento rappresenta la relazione, prevista dal Regolamento per la formazione professionale continua dei Chimici, ai sensi del DPR 7 Agosto 2012, n. 137 art.7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15/08/2014, e specificatamente nell'art. 10 comma 7, richiesta ai Consigli degli Ordini territoriali entro il 31 Marzo di ogni anno, sulle attività svolte nel complesso dai Professionisti Chimici afferenti al proprio Ordine.

In virtù delle deroghe al termine del 31 Marzo 2017, previste dal Consiglio Nazionale dei Chimici per l'anno in corso, il presente documento viene presentato entro il 30 Giugno 2017.

Il Consiglio direttivo dell'Ordine Interregionale dei Chimici LUAM e la Commissione di Valutazione Crediti Formativi Professionali da questo istituita, hanno convenuto sulla impossibilità di documentare quanto richiesto al punto b) dell'art. 10 comma 7 ("Il numero dei professionisti Chimici che non hanno rispettato l'obbligo formativo") essendo il periodo oggetto della presente relazione parte dell'iniziale periodo transitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento, poiché attualmente tutti gli iscritti sono in possesso di almeno i 150CFP dovuti al superamento dell'esame di stato ed è stata condotta ad oggi esclusivamente la decurtazione dei primi 25CFP relativi all'anno 2015 e dei 30CFP relativi all'anno 2016.

Si relazionerà comunque in merito all'adempimento obbligatorio previsto, di seguire corsi di natura deontologica, ordinistica o previdenziale.

Si relazionerà sull'attività condotta finora e sui punti dell'art. 10 comma 7 del Regolamento:

- *a) le criticità riscontrate nella verifica delle attività formative ai quali i professionisti Chimici hanno partecipato;*
- *c) il numero dei Professionisti Chimici che hanno fatto richiesta di esonero di cui all'art. 6 del Regolamento, le motivazioni delle richieste di esonero, il numero delle richieste e i riproporzionamenti accordati.*

3 ATTIVITÀ CONDOTTA IN MERITO ALLA FORMAZIONE CONTINUA

L'attività condotta dalla Commissione per la valutazione dei Crediti Formativi Professionali dello scrivente Ordine Territoriale è consistita nell'anno 2015 in:

- Valutazione delle relazioni formative inviate dagli iscritti ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento per la formazione per l'anno 2016
- valutazione delle richieste di "studio personale" pervenute
- valutazione delle richieste di esonero
- definizione e organizzazione del programma formativo dell'Ordine.

3.1. RELAZIONI ATTIVITÀ DELL'ANNO 2016

L'attività formativa condotta nell'anno 2016 è stata documentata mediante l'inserimento delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di ciascun evento, all'interno di una apposita area del portale istituzionale dell'Ordine, nell'area riservata di ciascun iscritto.

Hanno usufruito della facoltà di invio delle relazioni per il periodo indicato 215 iscritti con indicazione di crediti in tutto il range di possibilità previsto dal Regolamento (da 2 a 75 CFP).

L'applicativo utilizzato per l'autocertificazione dei crediti prevede il caricamento di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'inserimento di tutti gli eventi che concorrono alla definizione del monte crediti complessivo. Il sistema, applicando in ogni elemento i termini e limiti del Regolamento per la formazione continua dei Chimici, successivamente alla validazione da parte della Commissione, procede in automatico a ridurre, se necessario, il numero dei crediti nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascun tipo di "evento" produttore di crediti.

La Commissione procede a controllare ulteriormente che il numero di crediti acquisiti in modalità FAD non sia superiore al 30% del totale e che i crediti provenienti da Enti non autorizzati per l'erogazione di corsi per Chimici, dal Consiglio Nazionale dei Chimici, venga limitato a 12 CFP massimi.

Gli iscritti ricevono notifica dell'avvenuta valutazione della propria relazione, con indicazione dell'esito della validazione corso per corso, evento per evento. Inoltre in area riservata del portale possono visionare il monte crediti complessivo di cui sono in possesso.

Tale applicativo è stato reso disponibile anche mediante Applicazione per smartphone.

3.2. STUDI PERSONALI

Avendo un numero di iscritti consistente e distribuito su 4 regioni, lo scrivente Ordine ha ritenuto di formalizzare lo studio personale con l'invio di un articolo scientifico sul tema identificato dall'iscritto, unitamente ad una lettera di accompagnamento che illustrasse in che modo l'argomento oggetto dello studio avesse un nesso con l'attività professionale condotta.

Nel 2016, sono pervenute all'Ordine 8 richieste di valutazione di "Studio personale" ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Regolamento per la formazione continua, di queste ne sono state attualmente accolte 3, in virtù della completezza della richiesta e del periodo di riferimento rispondente a quanto previsto dal Regolamento, maggiori dettagli vengono riportati in tabella seguente.

Tab. 1: rendiconto degli “studi personali” presentati

Nome	Argomento	valido per il	Crediti attribuiti
Colangeli Carlo	Studio di caratterizzazione della qualità dell'aria della città di Pescara	2016	30
Simoncini Mirco	Normativa ADR, aggiornamenti e novità	2016	30
Bracchini Cecilia	Caratterizzazione e requisiti di qualità del Pellet di legno ad uso domestico	2016	30
RICHIESTE IN SOSPESO			
Nome	motivazione		azione
Malfatti Donatella	Inviata una dichiarazione di studio personale condotta senza alcun ulteriore documento		Richiesta di integrazione della domanda con ulteriori documenti
Scioletti Stefano	Inviata una dichiarazione di studio personale condotta senza alcun ulteriore documento		Richiesta di integrazione della domanda con ulteriori documenti
Marino Stefano	Inviata una dichiarazione di studio personale condotta senza alcun ulteriore documento		Richiesta di integrazione della domanda con ulteriori documenti
Testini Antonio	Inviata una dichiarazione di studio personale condotta senza alcun ulteriore documento		Richiesta di integrazione della domanda con ulteriori documenti
RICHIESTE RESPINTE			
Nome	Richiesta		esito
D'Alessandro Maria Celeste	Richiede l'attribuzione di 30 CFP come studio personale perché ha superato il primo scritto del concorso per collaboratore Chimico in ARPA Lazio		Non Accolta
Orlando Giuseppe	Richiede l'attribuzione dei 30 CFP per Studio personale perché ispettore Accredia e quindi persona aggiornata, allega copia delle lettere di incarico		Non Accolta

4 ESONERI

Sono pervenute, per l'anno 2016, allo scrivente Ordine Territoriale, 15 richieste di esonero, sono state tutte accolte; il dettaglio in merito ai nominativi, le motivazioni e l'esonero accordato sono riportati in tabella n. 2.

Come previsto la percentuale di decurtazione dei crediti rimane del 100% per coloro che dichiarano di non esercitare la professione (e anche al di sotto dei 25 CFP non verranno demandati al Consiglio di disciplina) mentre per i casi di maternità o malattie l'eventuale esonero totale prevede la non decurtazione dei crediti. Per quanto riguarda in particolare l'esonero per maternità/paternità lo scrivente Ordine ha ritenuto di accogliere la richiesta delle linee guida per la formazione proposte dal CNC nel settembre 2015, in merito all'estensione anche ai padri dell'esonero per "maternità" e all'opportunità di applicare un esonero, totale o parziale, per i genitori con figli inferiori ai 6 anni. Ai fini però di una più rapida applicazione il Consiglio direttivo ha ritenuto di modificare parzialmente i valori di decurtazione crediti consentendo un esonero totale (0% di decurtazione crediti) dall'anno di nascita del bambino all'anno di compimento dei 3 anni del minore, e un esonero del 50% (50% di decurtazione dei crediti) dall'anno di compimento dei 4 anni del bambino fino all'anno di compimento dei 6 anni del bambino. Questo ha consentito di ovviare a calcoli di riproporzionamento sui mesi mancanti dell'anno successivamente al compleanno del minore. Successivamente alla valutazione delle richieste di esonero in Commissione, gli esoneri accordati sono stati oggetto di formale delibera da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine (seduta del 14/06/2017).

Tab. n. 2 richieste di esonero accordate

ESONERATI DALLA FORMAZIONE	riferimento	% DI DECURTAZIONE CREDITI	TERMINE ESONERO
Panfili Manuela	Art. 6 Comma 2- Maternità data di nascita figlio (DPP) 22/07/2017	0%	Valido per l'anno: 2017/2018/2019
Rajevic Maja	linee guida CNC frequenza a scuola di specializzazione universitaria dal 20/1/2017- e Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. (dal 2010)	0%	Valido per l'anno: 2017/2018 (frequenza scuola di specializzazione). Successivamente sarà valido l'esonero per non esercizio della professione con decurtazione del 100% dei crediti
Pizzicannella Francesca	linee guida CNC frequenza a scuola di specializzazione universitaria	0%	Valido per 2016 e 2017
Iovino Salvatore	Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	100%	A COMUNICAZIONE DELL'ISCRITTO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Testoni Antonella	Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	100%	A COMUNICAZIONE DELL'ISCRITTO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Galli Angela	Art. 6 Comma 2- Maternità data di nascita figlio 28/11/2015	0%	Per l'anno 2016/ 2017/2018
Vaccaro Alessandro	linee guida CNC frequenza a scuola di specializzazione universitaria	0%	Valido per 2016 e 2017
Bono Silvia	Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	100%	A COMUNICAZIONE DELL'ISCRITTO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Mastromanno Oscar	Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	100%	A COMUNICAZIONE DELL'ISCRITTO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Matrone Gaetano	Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	100%	A COMUNICAZIONE DELL'ISCRITTO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Vallone Stefano	Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	100%	A COMUNICAZIONE DELL'ISCRITTO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Iacovozzi Karin	Art. 6 Comma 2- Maternità data di nascita figlio 05/12/2016	0%	valido per 2016/2017/2018
Caricola Laura	Art. 6 Comma 2- Maternità data di nascita figlio 02/06/2016	0%	valido per 2016/2017/2018
Luca Mariucci	Art. 6 comma 3 NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	100%	A COMUNICAZIONE DELL'ISCRITTO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Bortolotti Annalisa	linee guida CNC frequenza a dottorato universitario	0%	Per il 2016

5 ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO: I CREDITI DEONTOLOGICI

L'obbligo formativo relativo al seguire un corso di almeno 3 ore su materie deontologiche, ordinistiche e/o previdenziali si è dimostrato l'unico elemento di grande criticità rispetto agli obblighi formativi, ad oggi.

A fronte di numerosi corsi residenziali organizzati dallo scrivente Ordine nelle 4 regioni di competenza, del corso in modalità FAD strutturato per un più agevole adempimento all'obbligo, di sollecitazioni verbali e scritte al rispetto di tale obbligo formativo e alle indicazioni in merito anche ad altri Enti Organizzatori di eventi sui temi di interesse (Ordine dei Giornalisti, Camera di Commercio, Ordine degli Avvocati,...) ad oggi risultano aver adempiuto a quanto richiesto, in modo completo sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016, appena **318 iscritti (33.3 %)**, di questi:

- **238** hanno seguito due corsi da 3 ore ciascuno, acquisendo i 6CFP necessari a completare quanto richiesto per i due anni;
- **80** hanno seguito più di due corsi e possiedono quindi più di 6 crediti in materie deontologiche;

Risultano poi 477 iscritti che hanno acquisito alcuni crediti deontologici ma non in misura tale da colmare la richiesta formativa, in particolar:

- **423** iscritti hanno seguito un unico corso deontologico pari a 3 ore di formazione tra il 2015 e il 2016
- **54** iscritti risulta abbiano acquisito meno di 3CFP nei due anni 2015-2016.

Complessivamente quindi lo scrivente Ordine Territoriale, eliminando i 42 iscritti che hanno ad oggi un esonero per la formazione operativo, si trova con una situazione di **138 iscritti (14.5%)** che non hanno adempiuto in alcuna misura alla richiesta normativa relativa ai crediti deontologici e **477 iscritti (49.9 %)** che hanno solo parzialmente provveduto all'acquisizione di crediti in materie deontologiche.

6 CRITICITÀ RISCONTRATE

Le criticità attualmente riscontrate riguardano:

- a) **Comprendere quali sanzioni dover prevedere per gli iscritti inadempienti all'obbligo dei 3CFP/anno in materie deontologiche**, con quali tempi. Soprattutto in considerazione dei numeri importanti e della variabilità di situazioni. Già più volte è stato sollecitato un pronunciamento in tal senso da codesto Consiglio Nazionale al fine di non bloccare l'attività del Consiglio di Disciplina e di procedere con le corrette sanzioni, purtroppo ad oggi non è ancora pervenuta alcuna indicazione.
- b) Ad oggi, ad eccezione di INAIL, **nessuno degli Enti Pubblici con cui il CNC ha stipulato accordi per la formazione ha comunicato allo scrivente Ordine informazioni in merito all'attività formativa dei propri dipendenti**; nonostante sappiamo che una comunicazione dell'attività formativa condotta per rispettivi dipendenti fosse prevista.
- c) I 12 CFP da enti non autorizzati: diversi colleghi lamentano il numero esiguo di crediti accettabili (soprattutto a fronte di pochi enti "autorizzati"), in particolare per coloro che abitualmente esercitano anche all'estero e quindi conducono anche formazione all'estero tale vincolo risulta particolarmente ridotto.
- d) le modalità per la valutazione delle attività di tutoraggio a studenti (di corsi di laurea, master, scuole di specializzazione). In particolare in caso di controllo da parte dell'Ordine non si riescono a identificare documentazioni che potrebbero essere chiesti quindi: attualmente viene considerata esclusivamente la dichiarazione dell'iscritto.
- e) . Le criticità della valutazione dello studio personale sono:
 - a. L'impossibilità/estrema difficoltà a realizzare un esame sullo studio condotto anche in considerazione dell'estrema variabilità degli argomenti possibili.
 - b. L'accertamento che lo studio sia realmente stato condotto nell'anno di riferimento e non in anni antecedenti e semplicemente mai pubblicato.